ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COOPERATIVE DI
CONSUMATORI

Via Fiume 5
50123 Firenze
E-mail settore.lavoro@ancc.coop.it
Tel. 06/441811
Fax 055/210929
Cod. Fisc. 97070490582

Firenze, 4 aprile 2024

Oggetto: Criteri per erogare la quota *importo forfettario aggiuntivo "una tantum"* stabilita nell'accordo del 29/03/2024

Nella giornata di oggi, 29/03/2024 è stato siglato, tra le parti firmatarie ANCC COOP, CONFCOOPERATIVE, ACGI - AGRITAL e le parti sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UIL l'ipotesi di rinnovo del CCNL.
L'accordo oltre che a prevedere un aumento retributivo mensile prevede inoltre l'erogazione di un importo forfettario aggiuntivo in forma di ***una tantum*** **di € 350,00** da erogare in due tranche distinte di cui 200 € nel mese di APRILE 2024 e 150 € nel mese di APRILE 2025.

A chi viene erogata?

Requisiti necessari per concedere l'una tantum:

Lavoratori in forza (iscritto a libro paga) **alla data di sottoscrizione del presente accordo del** 29/03/2024 ed **in forza alle date di erogazione delle singole tranche** (1°aprile 2024 e 1°aprile 2025), compresi i contratti a termine e i contratti di somministrazione.

In che misura viene erogata?

a) In **misura piena** se sono in forza, senza soluzione di continuità nel periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2023
Ai fini della definizione del numero dei mesi di maturazione, la dizione "*dipendenti in forza*" deve essere interpretata così come per l'applicazione del TFR, di cui all'art. 2120 Codice civile, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Viene erogata anche in caso di: malattia, infortunio, maternità obbligatoria, maternità facoltativa, permessi retribuiti, permessi sindacali retribuiti e nei periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Sono escluse le assenze per malattie superiori a 180 giorni
Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.

b) **Pro quota** in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo dal 1/01/2022 al 31/03/2023. Pertanto, in caso di assunzioni successive alla data del 1/01/2022 al 31/03/2023, la misura dell'una tantum viene **riproporzionata** su base mensile in n.15 quote frazionali, maturabili in quanto in forza per almeno 15 giorni su base mensile.

c) Gli importi di cui sopra verranno erogati sulla base del **livello di inquadramento** individuale ricoperto alla data del 29/03/2024, data di stipula dell'Ipotesi di accordo di rinnovo, maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. Pertanto, per i contratti a tempo determinato e per i contratti di somministrazione a termine il periodo da prendere in riferimento per la maturazione dell'importo è esclusivamente il rapporto di lavoro in essere al momento della sottoscrizione dell'accordo.
Gli importi saranno poi riproporzionati per i lavoratori **a part-time** in base al proprio orario contrattuale in virtù delle percentuali orarie dei singoli periodi.

d) Ai lavoratori verranno corrisposte due erogazioni alle scadenze e per gli importi così come riportati nell'accordo. Tali importi sono esclusi ai fini del computo di alcun istituto contrattuale e dalla base di calcolo del Trattamento di fine rapporto

Erogazione Una tantum			
Livelli	**1° aprile 2024**	**1° aprile 2025**	**Totale Una tantum**
QUADRI	354,17	265,63	619,80
I° Liv	322,22	241,67	563,89
II° Liv.	280,56	210,42	490,98
III° Liv.S.	250,00	187,50	437,50
III° Liv.	231,94	173,96	405,90
IV° Liv.S.	215,28	161,46	376,74
IV° Liv.	200,00	150,00	350,00
V° Liv.	180,56	135,42	315,98
VI° Liv.	138,89	104,17	243,06

Con l'erogazione dell'importo forfettario aggiuntivo "una tantum", le parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile all'intero periodo di vacanza contrattuale (1° gennaio 2020 - 31 marzo 2023) a qualsivoglia titolo.

Si specifica inoltre che **l'emolumento di 30 euro** inserito in busta paga dal mese di novembre 2023 con la voce "***ECR CCNL" assorbibile*** **cessa alla data del 31 marzo 2024** e sarà sostituita dagli incrementi del rinnovo del CCNL.

Alle Imprese invece che da novembre 2023 a marzo 2024 non hanno aderito all'iniziativa unilaterale salariale pari a euro 30 mensili erogheranno un importo aggiuntivo "una tantum" di euro 170,00 al IV livello lordi riparametrati sugli altri livelli di inquadramento entro la fine del mese di gennaio 2026, così come riportato in tabella sottostante:

Livelli	Par.	entro 01/2026
QUADRI	255	301,04
I° Livello	232	273,89
II° Livello	202	238,47
III° Liv.Super	180	212,50
III° Livello	167	197,15
IV° Liv. Super	155	182,99
IV° Livello	144	170,00
V° Livello	130	153,47
VI° Livello	100	118,06